II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1994

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di prodotti a base di carne dal Bahrein e che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e la decisione 91/449/CEE della Commissione

(Testo rilevante ai fine del SEE)

(94/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/507/CEE della Commissione [4], reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina, di equidi, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 93/504/CEE [6], definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati dai paesi terzi;

considerando che, da una missione veterinaria effettuata dalla Comunità in Bahrein, risulta che, nonostante la situazione sanitaria, i servizi veterinari di tale paese dispongono di una struttura e di un'organizzazione sufficientemente buone; che un veterinario ufficiale designato dal dipartimento dei servizi veterinari controllerà la produzione di taluni prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico per l'esportazione nella Comunità;

considerando che le condizioni sanitarie e di certificazione veterinaria devono essere adattate tenendo conto della situazione zoosanitaria di questo paese terzo;

considerando che sono state fornite garanzie secondo cui le carni fresche da trasformare nel Bahrein provengono da stabilimenti riconosciuti ai sensi della direttiva 72/462/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[4] GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.
[5] GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.
[6] GU n. L 236 del 21. 9. 1993, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dal Bahrein di prodotti a base di carne sottoposti :

— a un trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore F_o pari o superiore a 3,

— oppure ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C nel centro della massa.

2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dal Bahrein di prodotti a base di carne diversi da quelli descritti al paragrafo 1.

Articolo 2

Nell'allegato, parte 1, dalla decisione 79/542/CEE è inserita la seguente linea, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO :

« BH | Bahrein | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | (3) (4) | | o | BH »

Articolo 3

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue :

1) nell'allegato B, seconda parte, nell'elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria è inserito il « Bahrein » ;

2) nell'allegato C, seconda parte, nell'elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria è inserito il « Bahrein ».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione